

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 16 FEBBRAIO 1999

N. 15

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI CAVALLINO (Lecce)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U n. 92 del 13-05-1992.**

Pag. 798

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI CAVALLINO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 92 del 13-05-1992.COMUNE DI CAVALLINO
PROVINCIA DI LECCE**STATUTO**
(LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142)**TITOLO I**
PRINCIPI FONDAMENTALIArt. 1
POTERI E FUNZIONI

1) Il Comune di Cavallino è Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi esplicitamente stabiliti dalle leggi della Repubblica e in conformità al presente Statuto.

2) Le funzioni amministrative del Comune sono individuate in tutte quelle di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalle leggi statali e/o regionali, nonché quelle attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare l'autonomia, l'equità, l'efficienza, l'efficacia e la partecipazione nella gestione della comunità amministrata.

Art. 2
TERRITORIO - SEDE - GONFALONE - STEMMA

1) Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività collegata nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

Il territorio comunale è quello risultante dai documenti ufficiali dello Stato e dalle disposizioni di legge in vigore.

2) Il Comune promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze della Regione.

3) Il Comune denomina le borgate e le frazioni.

4) La sede del Comune è in via Elba.

La Sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso detta sede si riuniscono normalmente gli organi collegiali del Comune e le commissioni comunali.

In casi particolari e per particolari esigenze le riu-

nioni possono avvenire in luogo diverso, da indicarsi nell'atto di convocazione.

5) Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma, dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.

6) Lo stemma raffigura un cavallo alato d'argento, rivoltato, in campo azzurro.

Il Gonfalone è il vessillo rettangolare, bandiera del Comune, nel quale lo stemma è fedelmente riprodotto.

Art. 3
AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

Il Comune nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2) A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità.

3) Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

Art. 4
SERVIZI SOCIALI

1) Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura favore dei singoli o di gruppi, qualunque debba essere il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza e categorie predeterminate.

2) Il Comune assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3) Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero e al turismo sociale.

4) Il Comune concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come diritto fondamentale del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.

In particolare il Comune concorre all'indirizzo, alla

verifica ed al controllo dei servizi decentrati, quali il distretto socio-sanitario di base, il consultorio familiare ed i servizi territoriali delle tossicodipendenze.

5) Il Comune concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione ed alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.

6) Il Comune propone e incentiva forme associative tra giovani e pone a disposizione degli stessi idonei servizi sociali al fine di consentire incontri di carattere culturale, sociale per prevenire la tossicodipendenza e l'AIDS.

7) Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica, idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

8) Il Comune tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio archeologico peculiare esistente nel proprio territorio, in particolare, ed in generale quello storico, librario, artistico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici o privati.

Art. 5

SVILUPPO ECONOMICO

1) Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

2) Il Comune istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3) Il Comune favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo Produttivo. In particolare favorisce la costituzione di forme societarie non esplicitamente escluse dalla legge, con soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di singoli investimenti di interesse comunale.

4) Il Comune appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

5) Il Comune promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico, come a quello espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6) Il comune promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche, con particolare attenzione al collegato sviluppo della ricerca nella zona archeologica.

7) Il Comune attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Art. 6

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1) Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2) Il Comune garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali, commerciali e artigianali.

3) Il Comune attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato, promuovendo il completamento dell'urbanizzazione, al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4) Il Comune organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, razionalmente collegato a quello statale, regionale e provinciale, di trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.

5) Il Comune promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

Art. 7

LIMITI ALLE FUNZIONI

Il Comune oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie, che non risultino attribuite specificamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

Art. 8

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia di efficienza e di equità, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3) Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto

e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 9
PROGRAMMAZIONE

1) Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2) Il Comune assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio e degli organi consultivi della frazione, Castromediano.

3) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4) Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

Art. 10
L'INFORMAZIONE

1) Il Comune riconosce fondamentale l'istituto della informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2) Il Comune periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3) Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto e dal relativo regolamento.

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

Art. 11
ORGANI

Sono organi del Comune:

- a) il Consiglio Comunale,
- b) la Giunta Comunale,
- c) il Sindaco.

CAPO II

Art. 12
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è organo sovrano di indiriz-

zo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.

Art. 13
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spetta al Consiglio, senza possibilità di delega ad altri organi: 1) Deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e la loro revisione;

2) Approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta;

3) Disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4) Deliberare i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; definire gli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; assumere decisioni in materia di atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo; definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e determinare le tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

5) Formulare i programmi generali e settoriali le relazioni previsionali e programmatiche;

5-bis) Approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 alla cui disciplina restano altresì vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione.

Il programma, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei lavori pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente.

Lo schema del programma, prima dell'adozione, è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune per sessanta giorni consecutivi.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni e proposte sul programma sulle quali si dovrà pronunciare il Consiglio.

È fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione contenuta nel richiamato art. 14 della legge 109/1994 o in altre leggi statale o regionali in materia di programmazione e di finanziamento di lavori pubblici;

6) Approvare i piani finanziari, i programmi annuali concernenti le opere pubbliche e i progetti preliminari di opere pubbliche, determinandone le priorità, secondo quanto stabilito nel precedente punto 5-bis;

7) Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

8) Approvare il conto consuntivo;

9) Approvare i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati, i piani di recupero e ogni altro strumento esecutivo, nonché i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, nonché i progetti preliminari di opere pubbliche. È altresì di competenza del Consiglio Comunale l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici sia generali che esecutivi.

10) Formulare i pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 9);

11) Approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la Provincia la costituzione e la modificazione di forme associative;

12) Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

13) Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;

14) Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;

15) Affidare attività o servizi a soggetti pubblici o privati mediante convenzione;

16) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;

17) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

18) Adottare le delibere relative alla contrazione, di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e alla emissione di prestiti obbligazionari;

19) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;

20) Deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta o del Segretario o di altri funzionari;

21) Definire gli indirizzi per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

22) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;

23) Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;

24) Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;

25) Discutere le interrogazioni le mozioni e le interpellanze dei consiglieri ed adottare i provvedimenti di propria competenza;

26) Adottare, comunque, tutti i provvedimenti di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

27) Discutere e approvare gli indirizzi generali di governo comunicati dal Sindaco nella seduta successiva all'elezione.

Art. 14 ELEZIONE E DURATA

1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.

2) La durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3) Salvi i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2) I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento.

4) I Consiglieri hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

5) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

6) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

7) I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8) I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

9) Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

10) Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 16 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1) I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza rimozione e dimissioni.

2) I Consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione ordinaria di cui all'art. 18, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

3-bis) Con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), numero 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5) Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.

6) La cessazione dalla carica di Consigliere e lo scioglimento del Consiglio avvengono anche quando si riduce a metà il numero dei consiglieri assegnati al Comune per impossibilità di surroga dei consiglieri cessati dalla carica.

Art. 16 bis
**INCARICHI ESTERNI DI CONSIGLIERI
 CESSATI DALLA CARICA**

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale e non per dimissioni continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 16 ter
**SURROGAZIONI E SUPPLENZE DEI
 CONSIGLIERI**

1) Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2) Nel caso di sospensione di Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica, del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al

candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3) La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4) Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 17
**CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL
 CONSIGLIO**

1) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che lo presiede.

2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è assunta dal Vice Sindaco.

La seduta del Consiglio deve essere prima convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Art. 18
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, giugno e ottobre e comunque per le sedute nelle quali si discutono e si approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Esso è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco, ovvero su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

In quest'ultimo caso l'adunanza, deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

4) In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

5) Per le modalità di convocazione si applicano le norme di cui all'art. 125 del T.U. 1915.

6) La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1) Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.

2) Nella seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4) Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

5) Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvi i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

6) Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nello Statuto, i criteri di verifica del numero legale di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

7) Per le sedute in cui si procede all'esame del bilancio di previsione o del bilancio consuntivo è obbligatorio, in prima convocazione, il quorum strutturale dei due terzi dei consiglieri assegnati all'Ente ed in seconda convocazione il quorum strutturale della metà dei consiglieri assegnati.

Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

8) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, il quale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute e svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

In caso di astensione obbligatoria il Segretario è sostituito da un consigliere nominato dal presidente.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 20

REGOLAMENTO INTERNO

1) Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nello Statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

Art. 21

COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Regolamento del Consiglio determina poteri, composizione ed organizzazione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando, in ogni caso, a tutti i gruppi consiliari, la rappresentanza proporzionale.

Le riunioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

2) Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché esprimono parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.

3) Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè sia almeno presente la metà dei componenti.

4) Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

5) Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigente e consultivo.

Le proposte delle commissioni in sede redigente sono rimesse al Consiglio che le pone in votazione nella loro interezza.

Art. 21 bis

ATTIVITÀ ISPETTIVA

1) È nel diritto dei Consiglieri svolgere attività di sindacato ispettivo presentando al Sindaco o agli Assessori da lui delegati circostanziate istanze in forma scritta sui fatti o sul punto che interessa la richiesta.

2) Il Sindaco o gli assessori rispondono alle istanze entro trenta giorni direttamente in Consiglio o anche in forma scritta.

3) Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplinerà le modalità di svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

Art. 21 ter

COMMISSIONI D'INDAGINE

1) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.

2) Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi presenti in Consiglio.

I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.

3) La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude i suoi lavori con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati.

La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza.

4) La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio nei termini assegnati in sede di nomina della commissione per le valutazioni di competenza.

CAPO III

Art. 22

LA GIUNTA COMUNALE

1) La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

3) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.

Art. 23

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1) Spetta, in generale, alla Giunta:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione, che non siano specificatamente riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio ed agli organi di decentramento;
- b) riferire al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi generali e setto-

riali, nella prima sessione ordinaria dell'anno successivo a quello di riferimento;

- c) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, salve le competenze esclusive e le autodeterminazioni.

2) Spetta alla Giunta in particolare:

- a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio che non siano gestionali e che non rientrino nella competenza del Sindaco;
- b) predisporre lo schema del bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale e presentarli al Consiglio unitamente agli allegati e alla propria relazione nei termini stabiliti dal regolamento di compatibilità, ai fini della presentazione anche da parte dei consiglieri di eventuali emendamenti;
- c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati, per quanto non di competenza degli apicali di Settore;
- d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio, e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni; bandire concorsi per l'assunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e approvare i relativi atti;
- e) deliberare in materia di acquisti ed alienazioni di beni immobili del Comune e sulle accettazioni di lasciti e donazione, sempre che esista a monte l'atto fondamentale di cui all'art. 32 co. 2 lett. m);
- f) deliberare, nei casi di urgenza, e previo parere della commissione competente, da esprimere entro 5 giorni dalla richiesta e da considerare favorevole qualora non espresso nei termini, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 32 co. 3 della legge n. 142/90;
- g) deliberare gli storni di fondi con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento di contabilità;
- h) provvedere all'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei singoli piani finanziari nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 13 n. 6 sempre che sussistano concreti mezzi di finanziamento;
- i) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera h), gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
- l) deliberare, in esecuzione del relativo atto fondamentale approvato dal C.C., ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/90, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- m) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

- n) deliberare in materia di liti attive e passive, nonché in materia di rinuncie e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;
- o) approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento;
- p) deliberare la copertura dei posti dei responsabili dei settori delle aree Tecnico - Tecnico Manutentiva ed Economico - Finanziaria anche mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 23 bis DELEGHE

1) Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalle leggi ed in particolare dalla L. 8/6/1990 n. 142 o dallo statuto con carattere di inderogabilità, il Sindaco titolare di competenze proprie può esercitarle conferendo deleghe ai Consiglieri volte a coadiuvarlo nell'esame e nello studio dei problemi e materie specifici.

2) Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli assessori e, limitatamente alla frazione "Castromediano", per le funzioni di Ufficiale di Governo e di Capo dell'Amministrazione Comunale, sia al Consigliere che all'assessore comunale, in ogni caso con le limitazioni di cui al presente articolo.

3) Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.

4) Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo nell'esercizio della competenza da parte del delegato.

5) Non è consentita la delega fra organi elettivi e organi burocratici.

Art. 23 ter L'ASSESSORE E I SUOI POTERI

1) L'Assessore delegato a un ramo di attività vigila e controlla il personale assegnato alla struttura per la migliore gestione dei servizi e per la realizzazione dei programmi secondo gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione.

2) Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e semprechè l'obbligo della firma non sia assegnato dallo Statuto e dal Regolamento al Segretario Comunale o ad altri dipendenti.

Art. 24 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, tra i quali può essere nominato anche un componente esterno al Consiglio Comunale, cittadino del Comune, purchè sia in possesso dei requisiti per essere eletto Consigliere Comunale.

Art. 24 bis
INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI
ASSESSORE

1) Non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

2) La stessa incompatibilità di cui alla prima parte del precedente comma è stabilita anche per gli Assessori.

3) Non possono ricoprire incarichi di assessore per un periodo di cinque anni gli amministratori comunali e provinciali che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario di questo o di altri comuni o Province, quale diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali gli stessi amministratori sono stati riconosciuti responsabili.

Art. 24 ter
PARI OPPORTUNITÀ

1) Almeno un terzo dei componenti della Giunta deve essere di sesso femminile. Nel calcolo del terzo è compreso il Sindaco.

La frazione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.

2) Qualora nella maggioranza non esistono consiglieri di sesso femminile, o se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la presenza delle donne in Giunta sarà, nell'ordine, o totalmente assente oppure inferiore a quella prescritta.

3) Il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbliga il Sindaco a nominare Assessori persone estranee al Consiglio.

Art. 24 quater
DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1) Agli Assessori, ma anche al Sindaco e ai consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2) Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la inelleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida dell'elezione, la mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere Comunale.

Art. 25
ELEZIONE DEL SINDACO E
NOMINA DELLA GIUNTA

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio uni-

versale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali del governo.

3) La proposta di cui al precedente comma deve essere depositata nella sala consiliare o in altro ufficio municipale stabilito dal regolamento almeno ventiquattrore prima della seduta a disposizione dei Consiglieri.

4) Il sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare.

5) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

6) La disposizione limitativa di cui al precedente comma si applica anche se i due mandati consecutivi non siano stati completi nella loro rispettiva normale durata.

7) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non può nel mandato successivo essere nominato Assessore.

Anche per la carica di Assessore trova applicazione la norma contenuta nel precedente comma.

8) La prima seduta del Consiglio Comunale dopo l'elezione è convocata dal Sindaco neo-eletto nel rispetto dei termini di cui all'art. 17, comma 2, del presente statuto. Lo stesso Sindaco presiede la seduta.

9) In caso di mancata convocazione nel termine suddetto provvede il Prefetto in via sostitutiva.

10) Nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti prima di adottare qualsiasi altra deliberazione.

Art. 26
ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA
GIUNTA

1) La Giunta Comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.

2) A ciascun Assessore possono essere delegate dal Sindaco funzioni organicamente ordinate per materia.

3) Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

4) La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta è stabilita nel regolamento da adottarsi dal Consiglio Comunale.

Art. 27
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno.

2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3) Alle sedute della Giunta possono partecipare i revisori dei conti con proposte e suggerimenti collegati alle proprie attribuzioni.

4) Ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 241/1990.

5) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di astensione obbligatoria il Segretario è sostituito da un assessore nominato dal Sindaco.

6) Il Segretario cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e redige i processi verbali dei singoli atti deliberativi.

Art. 28 DURATA IN CARICA

Il Sindaco e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e alla nomina della nuova Giunta.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 29 COMPETENZE DEL SINDACO

1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e del Comune sia dal punto di vista politico, sia da quello amministrativo.

Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale e dell'apparato burocratico del Comune.

2) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

3) Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4) Il Prefetto si sostituisce al Sindaco quando questi, previa diffida, non adempia agli obblighi di convocazione del Consiglio.

5) Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

6) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del prece-

dente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo vi provvede in via sostitutiva.

7) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme di legge, del presente statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8) Qualora non intenda avvalersi dell'opera del Segretario ai sensi dell'art. 17 co. 68 lettera c) L. n. 127/97, il Sindaco con provvedimento motivato può attribuire le funzioni di cui al co. 3 dell'art. 51 L.n. 142/90 ai responsabili degli uffici o dei servizi prescindendo dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

9) Il Sindaco approva le variazioni delle dotazioni organiche (art. 5 L.n. 80/98) già determinate con provvedimento della Giunta, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale contenuta nella soluzione programmatica e previsionale approvata dal Consiglio.

10) Il Sindaco in base alle disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi, al di fuori delle dotazioni organiche e in assenza di professionalità analoghe all'interno del Comune, può stipulare contratti a tempo determinato con dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica del comune stesso.

11) Il Sindaco, per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, previa determinazione, da parte della Giunta, della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 30 ALTRE ATTRIBUZIONI

1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare di statistica, esercitando, altresì le funzioni relative a detti servizi;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edili-

zia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3) Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'autorità giudiziaria secondo le rispettive competenze, delega l'esercizio delle funzioni indicate al precedente 1° comma lettere a), b), c), al consigliere comunale ovvero all'assessore eletto con delega ai servizi decentrati nella frazione di Castromediano.

Art. 30 bis IL VICE SINDACO

1) Il Vice Sindaco è un componente della Giunta nominato dal Sindaco insieme agli altri componenti dello stesso organo.

2) Il Vice Sindaco, oltre a svolgere le funzioni del Sindaco a mente dell'art. 30 quater, comma 1, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato, dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

4) Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale e agli Organi previsti dalla legge.

Art. 30 ter MOZIONE DI SFIDUCIA

1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano la carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune e viene messa a discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede secondo legge allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario.

Art. 30 quater DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1) In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni possono essere revocate dallo stesso Sindaco.

3) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO V

Art. 31 CONFLITTI DI COMPETENZA

1) I conflitti di competenza, positivi o negativi sia reali che rituali sorti tra funzionari responsabili dei servizi sono decisi con provvedimento del Segretario comunale. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario Comunale esso viene risolto dalla Giunta.

2) I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione, sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 32 GIURAMENTO E DISTINTIVO DEL SINDACO

1) Il Sindaco, nella prima seduta consiliare, subito dopo la convalida degli eletti, giura dinanzi al consiglio comunale pronunciando la seguente formula di rito: "Giuro di osservare lealmente la costituzione italiana".

2) Il distintivo del Sindaco e la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

TITOLO III LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 ISTITUTI

1) Sono Istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum consultivo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- g) il difensore civico;
- h) la Consulta della frazione Castromediano.

CAPO II
INIZIATIVA POPOLARE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE

Art. 34
L'INIZIATIVA POPOLARE

1) Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2) Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

3) Le proposte articolate, previo parere della commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

4) Le Organizzazioni Sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.

5) Il regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

6) Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

7) Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, organizza temi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle cittadine e delle famiglie.

Art. 35
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE

1) Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2) La valorizzazione delle libere forme associative potrà avvenire - salva la predeterminazione con apposito regolamento da adottarsi dal Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, come Prescritto dall'art. 12 della legge 7-8-1990 n. 241 - mediante la concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previa stipula di apposite convenzioni volti a

favorire lo sviluppo economico, politico e culturale della comunità.

3) Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale, il tutto anche mediante l'eventuale costituzione di una apposita istituzione quale organismo dotato di autonomia gestionale.

4) La gestione di tale istituzione è affidata ad un consiglio di amministrazione composto a maggioranza da membri designati dal Consiglio Comunale e dalla minoranza dei restanti membri designati dalle associazioni, aventi requisiti riscontrati dall'Ente stesso sulla base del regolamento, mentre la nomina e la revoca del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale.

5) Il presente Statuto ed il regolamento relativo all'istituzione, da adottarsi dal Consiglio Comunale, determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento.

6) Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani. Può, altresì, adottare iniziative autonome al fine di promuovere organi di partecipazione.

7) Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto nelle professioni, arti, mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei lavoratori e dei datori di lavoro.

8) Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse politico, economico e sociale per la comunità.

9) I pareri degli organismi di partecipazione devono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

10) Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

Art. 36
CONSULTE COMUNALI

1) Al fine di favorire una qualificata e professionale partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale, il Comune istituisce le Consulte. Il regolamento ne stabilisce il numero, le materie di competenza e le modalità di formazione e di funzionamento.

Art. 37
COMPETENZE DELLE CONSULTE

1) Le Consulte possono, nelle materie di competenza:

- a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali;
- b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;

c) esprimere proposte per l'uso e la gestione dei servizi e beni comunali;

2) Il regolamento degli istituti di partecipazione preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo è obbligatoria.

Art. 38

L'ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

1) Il Comune, salvo quanto disposto al precedente art. 37, valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2) Il Regolamento, da adottarsi dal Consiglio Comunale, stabilirà in dettaglio, per tali forme associative, i requisiti, il tipo di attività, il tipo di partecipazione e gli effetti della partecipazione rispetto al procedimento amministrativo.

Lo stesso Regolamento istituirà e disciplinerà l'iscrizione delle ripetute forme associative in apposito elenco aperto, per distinti settori di attività dell'Ente.

Art. 39

COMPETENZE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo saranno consultate, nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali di cui all'articolo precedente.

Possono inoltre:

- a) ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni sportive culturali e altre attività dalle stesse organizzate;
- b) accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste da regolamenti e convenzioni;
- c) adire il difensore civico.

Art. 40

LA CONSULTA TECNICA

1) Quando l'attività dell'Amministrazione Comunale interessa ambiti di rilevanza economica, giuridica o tecnica, il Comune si avvale dell'apporto libero di una consulta tecnica costituita nella libera associazione tra gli ordini e i collegi professionali e composta da rappresentanti ad hoc delegati dagli ordini degli architetti, degli avvocati, degli ingegneri, dal collegio dei dottori commercialisti e dal collegio dei ragionieri.

Tale rapporto o contributo viene offerto spontaneamente ed a titolo gratuito.

CAPO III

Art. 41

IL REFERENDUM CONSULTIVO

1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della comunità locale interessa-

ta a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvi i limiti di cui al successivo articolo.

2) La proposta soggetta a referendum è accolta se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

3) Entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

Il provvedimento adottando dal Consiglio comunale potrà avere contenuto positivo o negativo; in quest'ultimo caso dovrà formare oggetto di un formale atto deliberativo, fondato su ampia ed articolata motivazione.

4) Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e della ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 42

LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

1) Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale di Statuto e di regolamenti interni.

2) Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

3) Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere rappresentata prima di un anno.

4) Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno 12 mesi dall'attuazione di un altro precedente di qualsiasi tipo, nè può svolgersi in coincidenza di altra operazione di voto.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1) Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2) La notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3) Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4) I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di

presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 44
COMUNICAZIONE

1) Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 45
ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

1) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente, art. 43, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi, con modalità previste, dal regolamento, con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2) Gli accordi di cui al presente articolo; debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4) Per sopravvenuti e rilevanti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 46
LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1) Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali resta-

no ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2) Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3) Per quanto non sia direttamente stabilito dalla legge e dallo Statuto le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

CAPO V

Art. 47
L'AZIONE POPOLARE

1) Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

2) Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO VI
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI
INFORMAZIONE AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E
SERVIZI

Art. 48
DIRITTO DI ACCESSO

1) Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal relativo Regolamento.

2) Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3) Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti, nonchè dei concessionari di pubblici servizi.

4) Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e coi limiti indicati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonchè dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5) Il Comune assicura, altresì, con relativo regolamento alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 49

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1) Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo comunque agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2) Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti, formati dal Comune o, comunque, rientranti nelle proprie disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma precedente.

Art. 50

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1) Gli atti amministrativi sono pubblici.

2) Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 11 e di quelli contenuti nel Capo III, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3) Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.

4) Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

CAPO VII IL DIFENSORE CIVICO

Art. 51

ISTITUZIONE E FINALITÀ

1) Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico, con sede presso la Sede Comunale.

2) Il difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti nello Statuto un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3) Nei casi previsti dall'art. 17, comma 38, legge 15

maggio 1997, n. 127, il controllo di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio spetta al difensore civico che lo esercita nei modi e termini stabiliti dal successivo comma 39.

Art. 52

ELEZIONE - DURATA - REQUISITI

1) Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2) Nel caso in cui nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, l'elezione viene effettuata dal Consiglio non prima di sei mesi dalla data dell'ultima seduta in cui l'argomento è stato discusso.

La votazione avviene con le stesse modalità di cui al comma precedente.

3) Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.

4) Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzie di indipendenza e imparzialità oltre che di specifiche competenze professionali attinenti l'incarico.

Art. 53

INELEGGIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ -
DECADENZA

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i membri di parlamento e di consiglio regionale, provinciale e comunale;
- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.

2) L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione e abbia un qualsiasi rapporto il Comune.

3) L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza all'ufficio se l'interessato non fa cessare, la relativa causa entro 20 gg. dalla nomina.

Art. 54

REVOCA

1) Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 55
PREROGATIVE

Spetta al difensore civico:

1) Intervenire presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.

2) Agire, sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorchè venga, a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.

3) Segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora, nell'esercizio dei propri compiti, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata alla Regione.

4) Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame od estrazione di copie degli atti necessari, nonchè di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

5) Fare obbligatoriamente rapporto all'autorità giudiziaria, qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato.

6) Partecipare di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio, senza diritto di parola o di voto, ancorchè consultivo.

7) Esercitare il diritto di controllo di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio di cui all'art. 51, comma 3, del presente regolamento.

Art. 56
MODALITÀ D'INTERVENTO

1) I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica, ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico, qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2) La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico.

3) Quest'ultimo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario, cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame, per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

4) Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa col funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al Sindaco.

5) Trascorso il termine di cui al comma precedente,

senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

6) Per il controllo di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio un quinto di consiglieri assegnati al Comune deve rivolgere richiesta scritta e motivata al difensore civico con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dell'affissione all'albo pretorio delle stesse deliberazioni, che possono riguardare soltanto:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Art. 57
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni, irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'attività amministrativa.

Art. 58
RAPPORTI CON I CONSIGLIERI COMUNALI

1) I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste d'intervento del difensore civico.

Art. 59
UFFICIO

1) Il difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali o dagli enti dipendenti.

2) Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le qualifiche d'intesa col titolare dell'incarico.

3) Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.

Art. 60
TRATTAMENTO ECONOMICO

1) Al difensore civico spetta una indennità nella misura del 50% rispetto a quella del Sindaco.

**TITOLO IV
MODIFICHE TERRITORIALI -
DECENTRAMENTO FORME ASSOCIATIVE E
DI COOPERAZIONE**

CAPO I

Art. 61
MODIFICHE TERRITORIALI

1) Il Comune nelle forme previste dalla legge regionale, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, può assumere iniziativa per promuovere la modifi-

ca della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

CAPO II

Art. 62

LA FRAZIONE DI CASTROMEDIANO

1) A seguito della esplicita abrogazione della legge 08-04-1976 n. 278, secondo il combinato disposto del sesto comma dell'art. 13 e del secondo comma dell'art. 60 della legge n. 142/90, cessa di esistere alla prossima scadenza del Consiglio Comunale, successiva all'approvazione di questo Statuto, l'organismo istituzionale "Circoscrizione di Castromediano".

2) Nondimeno, stanti le peculiarità territoriali, economiche e sociali, nonché le collegate esigenze della comunità locale insediata nella frazione comunale "Castromediano", questa realtà deve essere supportata da speciali forme di partecipazione popolare.

Art. 63

CONSULTA POPOLARE E COMMISSIONE CONSILIARE PER "CASTROMEDIANO"

1) Si stabilisce in particolare che la partecipazione popolare sia espressa attraverso il veicolo della Consulta, come codificata agli artt. 36 e 37, nonché attraverso lo stretto collegamento di tale organismo con la speciale commissione di cui al successivo comma.

2) È prevista la istituzione di una commissione consiliare permanente che si occupi esclusivamente delle problematiche che attengono alla gestione pubblica della realtà locale della Frazione, sviluppando attività istruttoria, preparatoria, propositiva, consultiva.

3) La commissione predetta sarà in ogni caso presieduta dall'Assessore ai servizi decentrati o dal Consigliere all'uopo delegato, come previsto al comma terzo dell'art. 30 e svolgerà le sue funzioni, integrando la sua normale attività, con regolari audizioni della Consulta di cui al precedente comma primo e comunicando al Consiglio Comunale, nelle varie forme consentite, le proprie determinazioni, adottate con la esplicita valutazione dell'apporto consultivo della predetta Consulta.

4) La specificazione puntuale della organizzazione e del funzionamento di tale commissione è demandata all'apposito Regolamento di cui al primo comma dell'art. 21.

5) In particolare la Commissione di cui ai precedenti commi può essere investita delle attività di cui al co. 2, quando la sua attività ha per oggetto proposte di adozione di atti fondamentali del Consiglio, che attengono al governo della frazione, salva la esclusiva competenza del Consiglio medesimo, come disciplinata dall'art. 32 della Legge 142/90.

Art. 64

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1) Le sedute della Commissione Consiliare di cui

all'articolo precedente sono pubbliche e si svolgono in apposita sede nella frazione Castromediano.

2) Delle sedute medesime viene data ampia e preventiva pubblica informazione, anche a mezzo di manifesti murali.

CAPO III

Art. 65

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale; ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previsti dalla legge 142/90, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione;
- b) il consorzio;
- c) l'unione con altro o più comuni della stessa Provincia;
- d) l'accordo di programma.

TITOLO V

ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 66

PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1) L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art. 9 dello Statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratico-direzionale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività.

2) Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi generali dello Statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e la semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art. 66 bis

SEGRETARIO COMUNALE

1) Il Segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente; la sua nomina dura quanto il mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Egli continua a svolgere le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato del Sindaco fino alla riconferma e alla nomina di altro Segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre i centoventi giorni dalla data d'insediamento del Sindaco neo eletto, decorsi i quali il Segretario è confermato.

2) Il Segretario può essere revocato con motivato provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Il suo stato giuridico e il suo rapporto di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e dei responsabili apicali nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
- svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili apicali e ne coordina l'attività;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- roga i contratti del Comune scritte private e atti nell'interesse del Comune;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- svolge funzioni di direttore generale se conferitagli dal Sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni convenzione per la nomina dello stesso Direttore Generale in una persona esterna agli enti interessati;
- partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari con funzioni referenti o consultive;
- coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
- propone i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi;
- acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;
- studia i problemi di organizzazione, di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;
- provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- sostituisce gli apicali, con esclusione dei Settori Tecnico e Contabilità, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 66 ter RESPONSABILITÀ

1) Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile, prevista per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1995, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, i responsabili di settore e il segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale.

2) I responsabili di settore, o chi per loro, sono altresì responsabili dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulle proposte di deliberazione.

Art. 66 quater ATTRIBUZIONI DEGLI APICALI

1) Ai responsabili apicali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e di programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

2) È pure compito dei responsabili apicali:

- esprimere i pareri di sola regolarità tecnica e di sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- adottare gli atti di determinazione relativi alle materie di competenza del settore assegnato;
- predisporre atti e provvedimenti di competenza degli organi istituzionali;
- vigilare per l'osservanza dell'orario di lavoro del personale assegnato al settore;
- svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti.

Art. 67 ATTIVITÀ NORMATIVA REGOLAMENTARE

1) Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e dallo Statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi del precedente art. 13, punto 2.

2) I regolamenti sono soggetti a semplice pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni successivi.

3) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta Comunale, mentre il regolamento di contabilità è approvato dal Consiglio Comunale.

Entrambi non sono soggetti al controllo di legittimità.

CAPO II

Art. 68

I SERVIZI PUBBLICI SOCIALI

1) Il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune.

Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi ed il piano finanziario di investimento e gestione.

2) L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario, che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

3) Il piano dei servizi costituisce un allegato dalla relazione previsionale e programmatica.

4) La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione ammesse dall'art. 22 - terzo comma della legge n. 142/90, ivi incluse quelle dell'affidamento mediante convenzione, della forma societaria, dell'istituzione, unione di comuni e consorzi, anche previo accordo di programma.

5) In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nel presente statuto.

6) A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione, le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

7) Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'Ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.

8) La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

9) Qualunque sia la forma di gestione prescelta per

la organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

CAPO III SERVIZI PUBBLICI

Art. 69

FORME DI GESTIONE

1) Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici ad esso riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal Comune, ove il Consiglio Comunale ritenga opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2) Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

3) Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto delle condizioni e procedure stabilite dall'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli azionisti privati sono scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

4) Il Comune può trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni secondo le modalità e con condizioni stabilite dall'art. 17, commi 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5) Il Comune, inoltre, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo,

provvedendo alla scelta dei soci privati mediante procedure di evidenza pubblica. Per siffatte società trova applicazione il regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 ed eventuali altre leggi dello Stato.

Art. 70

INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO

1) Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedurali.

2) A tale fine spetta al Consiglio Comunale:

- a) stabilire gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali pluriennali e le relative variazioni;
- c) l'approvazione dei piani-programma, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
- d) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.

3) Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma 2°, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

4) Con il bilancio comunale sono approvati impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

5) I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

Art. 71

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1) Gli amministratori ed i sindaci di cui al 2° comma, lettera a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 72

DEMANIO E PATRIMONIO

1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2) I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Il Comune adotta un regolamento per la gestione manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 73

I TRIBUTI COMUNALI

1) Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e/o trasferite.

2) Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva e autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 74

ENTRATE DEL COMUNE

1) Le entrate del Comune sono costituite:

- a) da entrate proprie;
- b) da tasse e diritti per servizi pubblici;
- c) da trasferimenti erariali;
- d) da trasferimenti regionali;
- e) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) da risorse per investimenti;
- g) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento contabile;
- h) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2) Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare servizi pubblici per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

3) I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

Art. 75

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2) Entro la data prevista dal precedente articolo 23, comma 2°, lettera b), la Giunta propone al Consiglio il bilancio di previsione per l'anno successivo.

3) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.

4) Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5) Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.

6) I bilanci degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio ad esso allegati.

7) Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

8) Gli impegni di spesa sono assunti nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità del Comune.

Art. 76

IL CONTO CONSUNTIVO

1) Entro il termine stabilito nel precedente articolo 23, comma 2, lettera b), la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4) Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori, che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.

5) Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.

6) I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

Art. 77

I REVISORI DEI CONTI

1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2) I componenti, che siano in possesso dei requisiti per la carica di consigliere comunale, devono essere scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3) Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto della nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una volta.

4) La funzione di revisore dei conti è incompatibile nei riguardi di:

- a) parlamentari nazionali ed europei;
- b) consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- c) amministratori di aziende speciali, di enti sovvenzionati o controllati dall'Ente e di Unità Sanitarie Locali;
- d) componenti del Comitato Regionale di Controllo o delle Sezioni Provinciali;
- e) dipendenti della Regione e della Provincia;
- f) i parenti sino al quarto grado, il coniuge e gli affini sino al quarto grado del Sindaco degli Assessori, del Segretario e dei funzionari del Comune;

g) coloro che hanno un rapporto autonomo con il Comune ovvero partecipazioni in Società appaltatrici di opere c/o servizi comunali;

h) coloro che hanno liti pendenti con il Comune;

i) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza precisate nell'art. 2399 del Codice Civile.

4-bis) Non possono ricoprire incarichi di revisori contabili gli amministratori comunali e provinciali che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario di questo o di altri Comuni o Province, quale diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali gli stessi amministratori sono stati riconosciuti responsabili.

5) I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

6) Possono intervenire alle riunioni della Giunta con proposte e suggerimenti collegati alle proprie attribuzioni.

7) Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

8) Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9) Rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

Art. 78

IL CONTROLLO DI GESTIONE

1) La Giunta Comunale trasmette ogni quadrimestre al Consiglio Comunale ed al collegio dei revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato, unitamente al consuntivo di cassa.

2) Il Collegio dei revisori deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.

3) I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il Collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

4) Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

5) Il regolamento di contabilità disciplina eventuali ulteriori modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi fissati.

6) Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione del collegio; la redazione dei processi verbali; l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio e quanto necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 79
I CONTRATTI

1) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2) Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3) Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VII
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80
REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1) La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2) La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.

L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento di entrata in vigore di quest'ultimo.

3) L'iniziativa di revisione non può prevedersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.

Art. 81
DISPOSIZIONI FINALI

1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e alle discipline da esso espressamente demandate, si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 08-06-1990, n. 142, in quanto con essa compatibili.

I N D I C E

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Poteri e funzioni
- Art. 2 – Territorio, sede, gonfalone, stemma
- Art. 3 – Autonomia e partecipazione
- Art. 4 – Servizi sociali
- Art. 5 – Sviluppo economico
- Art. 6 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 7 – Limiti alle funzioni
- Art. 8 – L'Attività amministrativa
- Art. 9 – Programmazione
- Art. 10 – L'informazione

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

- Art. 11 – Organi

CAPO II

- Art. 12 – Il Consiglio Comunale
- Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio Comunale
- Art. 14 – Elezione e durata
- Art. 15 – Prerogative dei consiglieri comunali
- Art. 16 – Cessazione dalla carica di consigliere
- Art. 16 bis – Incarichi esterni di consiglieri cessati dalla carica
- Art. 16 ter – Surrogazioni e supplenze dei consiglieri
- Art. 17 – Convocazione e presidenza del Consiglio
- Art. 18 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 19 – Adunanze e deliberazioni
- Art. 20 – Regolamento interno
- Art. 21 – Commissioni consiliari
- Art. 21 bis – Attività ispettiva
- Art. 21 ter – Commissioni d'indagine

CAPO III

- Art. 22 – La Giunta Comunale
- Art. 23 – Attribuzioni della Giunta
- Art. 23 bis – Deleghe
- Art. 23 ter – L'assessore ed i suoi poteri
- Art. 24 – Composizione della Giunta
- Art. 24 bis – Incompatibilità con la carica di assessore
- Art. 24 ter – Pari opportunità
- Art. 24 quater – Divieto di incarichi e consulenze

- Art.25 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
 Art.26 – Attività e funzionamento della Giunta
 Art. 27 – Adunanze e deliberazioni
 Art. 28 – Durata in carica

**CAPO IV
 IL SINDACO**

- Art. 29 – Competenze del Sindaco
 Art. 30 – Altre attribuzioni
 Art. 30 bis – Il vice Sindaco
 Art. 30 ter – Mozione di sfiducia
 Art. 30 quater – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decese del Sindaco

CAPO V

- Art. 31 – Conflitti di competenza
 Art. 32 – Giuramento e distintivo del Sindaco

**TITOLO III
 LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I
 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- Art. 33 – Istituti

**CAPO II
 INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI
 PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

- Art. 34 – L'iniziativa popolare
 Art. 35 – Organismi di partecipazione e consultazione
 Art. 36 – Consulte comunali
 Art. 37 – Competenze delle consulte
 Art. 38 – L'albo delle forme associative
 Art. 39 – Competenza delle forme associative
 Art. 40 – La consulta tecnica

CAPO III

- Art. 41 – Il referendum consultivo
 Art. 42 – Limiti al referendum consultivo

**CAPO IV
 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
 AMMINISTRATIVO**

- Art. 43 – Diritto di partecipazione
 Art. 44 – Comunicazione
 Art. 45 – Accordi, recessi, controversie
 Art. 46 – Limiti al diritto di partecipazione

CAPO V

- Art. 47 – L'azione popolare

**CAPO VI
 IL DIRITTO DI ACCESSO E DI
 INFORMAZIONE AGLI ATTI
 AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E
 SERVIZI**

- Art. 48 – Diritto di accesso
 Art. 49 – Limiti al diritto di accesso
 Art. 50 – Diritto all'informazione

**CAPO VII
 IL DIFENSORE CIVICO**

- Art. 51 – Istituzione e finalità
 Art. 52 – Elezione, durata, requisiti
 Art. 53 – Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza
 Art. 54 – Revoca
 Art. 55 – Prerogative
 Art. 56 – Modalità d'intervento
 Art. 57 – Rapporti con il Consiglio Comunale
 Art. 58 – Rapporti con i consiglieri comunali
 Art. 59 – Ufficio
 Art. 60 – Trattamento economico

**TITOLO IV
 MODIFICHE TERRITORIALI,
 DECENTRAMENTO FORME ASSOCIATIVE E
 DI COOPERAZIONE**

CAPO I

- Art. 61 – Modifiche territoriali

CAPO II

- Art. 62 – La frazione di Castromediano
 Art. 63 – Consulta popolare e commissione consiliare per "Castromediano"
 Art. 64 – Disposizioni particolari

CAPO III

- Art. 65 – Forme associative e di cooperazione

**TITOLO V
 ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
 AMMINISTRATIVA**

**CAPO I
 ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE**

- Art. 66 – Principi generali amministrativi
 Art. 66 bis – Segretario Comunale
 Art. 66 ter – Responsabilità
 Art. 66 quater – Attribuzioni degli apicali
 Art. 67 – Attività normativa regolamentare

CAPO II

- Art. 68 – I servizi pubblici sociali

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI

- Art. 69 – Forme di gestione
Art. 70 – Indirizzo, vigilanza e controllo
Art. 71 – Nomina e revoca degli amministratori

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 72 – Demanio e patrimonio
Art. 73 – I tributi comunali

- Art. 74 – Entrate del Comune
Art. 75 – Bilancio e programmazione
Art. 76 – Il conto consuntivo
Art. 77 – I revisori dei conti
Art. 78 – Il controllo di gestione
Art. 79 – I contratti

TITOLO VII
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 80 – Revisione e abrogazione dello Statuto
Art. 81 – Disposizioni finali